



**ENTRA IN AULA LA CONSIGLIERA BALDONI ANGELA.  
I presenti salgono a 15 e gli assenti scendono a 2.**

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2008 con la quale è stato disposto l'ingresso del Comune di Vecchiano nella Società S.E.PI. s.p.a per la gestione e la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e per la riscossione di tutte le entrate del Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2011 con la quale è stato affidato alla S.E.PI. S.p.A. anche l'esecuzione del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la gestione del servizio delle pubbliche affissioni;

Vista la Delibera della G.M. n. 5 del 25/01/2011 con la quale sono state integrate le prescrizione tecniche per l'espletamento del servizio di gestione e riscossione delle suddette imposte;

Ritenuto opportuno, come conseguenza necessaria della scelta operata con la sopracitata Delibera Consiliare n. 4 del 21/01/2011, procedere ad un adeguamento della terminologia impiegata nel vigente testo regolamentare della disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 04/12/1995;

Valutata la consequenzialità delle modifiche in oggetto, rispetto alla Delibera consiliare n. 4 del 21/01/2011 con la quale è stato affidato alla S.E.PI. S.p.A. anche l'esecuzione del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la gestione del servizio delle pubbliche affissioni,

Udito l'intervento del Consigliere Sbragia;

Sentiti i chiarimenti forniti dall' Avv. Laura Fiamma;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente del settore emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi, palesemente resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di modifica del vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, come sintetizzata nello schema di raffronto tra il vecchio ed il nuovo testo ed allegata sub lett. A) al presente deliberato di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **INOLTRE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

con separata votazione unanime

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATO "A"**

**Proposta di adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della delibera del C.C. n. 4 del 21/01/2011 di affidamento alla S.E.P.I. S.p.A. dell'esecuzione del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.**

*(Omissis)*

**Art. 3 Gestione del Servizio**

1 - La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in concessione.

2- Laddove la normativa in vigore lo consenta alla parola "Comune" deve essere sostituita nel presente Regolamento la parola "Concessionario".

**Art. 17 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a £. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. omissis

4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si

*(Omissis)*

**Art. 3 Gestione del Servizio**

1- La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dalla SEpi Spa, società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in virtù del contratto di servizio.

2- Laddove la normativa in vigore lo consenta alla parola "Comune" deve essere sostituita nel presente Regolamento la parola "S.E.Pi".

**Art. 17 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 Marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a 1.549,37 euro il pagamento può essere effettuato in quattro rate trimestrali, con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Il soggetto gestore invia, in tempo utile per la scadenza, avvisi di pagamento con i bollettini per il versamento, ma l'obbligo di pagamento entro le suddette scadenze sussiste anche in caso di mancato o tardivo recapito degli avvisi.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

2 bis. Fermi rimanendo i termini per i versamenti dell'imposta sulla pubblicità annuale, di cui ai precedente comma 1), resta fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la presentazione della denuncia di cessazione o di variazione, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993; in caso di mancata presentazione della denuncia entro tale data, la pubblicità si intende prorogata per l'anno in questione.

3. omissis

4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto è

effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, N° 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato di regola ogni anno.

5. *omissis*

#### **Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. *omissis*

2. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario della gestione dell'imposta.

#### **Art. 30 - Mancanza di spazi disponibili**

1. *omissis*

2. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio Comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

#### **Art. 32 - Tariffa riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 32  
*omissis*

#### **Art. 34 - Sanzioni Amministrative**

effettuata dal gestore del servizio, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al regio Decreto 14.04.1910 n. 639.

Il soggetto gestore può affidare la riscossione coattiva al concessionario del servizio nazionale di riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.

5. *omissis*

#### **Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. *omissis*

#### **Art. 30 - Mancanza di spazi disponibili**

1. *omissis*

2. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio Comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

#### **Art. 32 - Tariffa riduzioni**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 33;  
*omissis*

#### **Art. 34 - Sanzioni Amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. *omissis*

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 Novembre 1993, N° 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modi che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, previsti nel presente Regolamento.

5. *omissis*

6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impianistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui

**Art. 36 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e della S.E.Pi Spa attraverso l'operato di agenti accertatori, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. *omissis*

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 Novembre 1993, N° 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs.507/1993.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modi che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.507/1993.

5. *omissis*

**Art. 36 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio**

**al D.P.R. N° 639/1972**

Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 Ottobre 1972, N° 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto Decreto

**Art. 38 - Entrata in vigore del Regolamento -  
Disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. 15 Novembre 1993, N° 507, il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti entro il termine di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*U.O. Segreteria e Affari Generali*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
18/8/2000 N. 267 SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI. MODIFICHE**

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica*

LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE



(D.ssa Paola Angeli)  
*Paola Angeli*

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Giancarlo Lunardi)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Paola Angeli)

-----  
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 2 MAR. 2012 e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano, 2 MAR. 2012

L'INCARICATO



Visto: IL VICE SEGRETARIO  
(Dr.ssa Paola Angeli)

-----  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 2 MAR. 2012 al 17 MAR. 2012 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Vecchiano, \_\_\_\_\_

-----  
**ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_ AI SENSI DELL'ART. 134  
COMMA 3° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.

VECCHIANO, \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*